

MODULO DI RICHIESTA RATEIZZAZIONE

Tributo / Entrata da rateizzare: (*)

(*) BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA

ICI

TIA

TARSU

COSAP

TOSAP

ICP

Codice contribuente:	NUMERO													
Il/La sottoscritto/a	COGNOME/NOME													
nato/a a	CITTÀ/STATO ESTERO					il	g	g	m	m	a	n	n	o
residente a	CITTÀ			via/piazza		INDIRIZZO					n.	civico		
Cod.fiscale	C	O	D	I	C	E	F	I	S	C	A	L	E	Tel/cell

(*) **ATTENZIONE !! campi da compilare esclusivamente dalle persone giuridiche**

In qualità di legale rappresentante della:	<input type="checkbox"/> ditta	<input type="checkbox"/> società	<input type="checkbox"/> associazione	<input type="checkbox"/> altro (barr. la casella d'int)			
(*)DENOMINAZIONE/SOCIALE							
p.Iva/cod. fiscale					con sede in	(*)CITTÀ	
Via/piazza	(*)INDIRIZZO					n.	(*)civico

CHIEDE

(ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Viareggio)⁽¹⁾

di rateizzare i seguenti documenti: (*)

(*) BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA

BOLLETTINI

FATTURE

ACCERTAMENTI

INGIUNZIONI

INSERIRE QUI ANNO/NUM BOLLETTINI ICP COSAP	INSERIRE QUI ANNO/NUM FATTURE TIA	INSERIRE QUI ANNO/NUM ACCERTAMENTI	INSERIRE QUI ANNO/NUM INGIUNZIONI
---	--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

di importo complessivo pari a	€	IMPORTO TOTALE	in n.	NUM. RATE	rate mensili,	
con decorrenza a partire da	G	G	M	M	A	A

La rateizzazione comporterà l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 27⁽²⁾ del Regolamento Generale delle Entrate. Il sottoscritto è consapevole che **in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive**, decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo residuo sarà immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Viareggio li _____

FIRMA
Il/la richiedente

NOTA BENE:⁽¹⁾ Per le somme dovute per entrate tributarie e non, il funzionario responsabile dell'entrata o il dirigente responsabile, su richiesta motivata del titolare del debito, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal debitore, così indicate:

fino a € 258,23 nessuna rateizzazione
da € 258,24 a € 516,46 fino ad un massimo di 6 rate mensili
da € 516,47 a € 2.582,28 fino ad un massimo 12 rate mensili
da € 2.582,29 a € 5.164,57 fino ad un massimo 18 rate mensili
da € 5.164,58 a € 10.329.15 ad un massimo 24 rate mensili
da € 10.329.16 a € 25822.85 ad un massimo 36 rate mensili
oltre 25.822,85 massimo 48 rate mensili.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 5.164,57 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

⁽²⁾ La misura degli interessi per i tributi comunali è stabilita nel limite di 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso degli interessi legali. Tale misura è applicabile sia agli atti di accertamento e liquidazione dei vari tributi comunali ...*(omissis)*... di cui al precedente articolo 23.

Estratto regolamento entrate del Comune di Viareggio

Art. 23

Dilazione del pagamento

Per le somme dovute per entrate tributarie e non, il funzionario responsabile dell'entrata o il dirigente responsabile, su richiesta motivata del titolare del debito, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal debitore, così indicate:

fino a € 258,23 nessuna rateizzazione da € 258,24 a € 516,46 fino ad un massimo di 6 rate mensili da € 516,47 a € 2.582,28 fino ad un massimo 12 rate mensili da € 2.582,29 a € 5.164,57 fino ad un massimo 18 rate mensili da € 5.164,58 a € 10.329.15 ad un massimo 24 rate mensili

da € 10.329.16 a € 25822.85 ad un massimo 36 rate mensili oltre 25.822,85 massimo 48 rate mensili.

Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 5.164,57 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Con atto motivato del responsabile dell'entrata può essere esclusa la prestazione della garanzia,

La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Compete all'insindacabile giudizio del Funzionario responsabile valutare le motivazioni addotte dal richiedente.

In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.

Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi di cui all-art. 27 del presente regolamento.

Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario.

L'importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di euro più vicina.

Restano in ogni caso escluse dalla rateizzazione le somme dovute a titolo di sanzione.

Per le persone fisiche in difficoltà, pensionati e persone fisiche con ISEE previsti per esenzione o agevolazioni TIA è facoltà del Funzionario Responsabile aumentare il numero di rate sopra indicate fino ad un massimo di sei.

Tale norma si applica a tutte le entrate comunali compresi nel presente regolamento anche se non espressamente previsto nel regolamento della singola entrata.

Art. 27

Interessi

La misura degli interessi per i tributi comunali è stabilita nel limite di 2,5 punti percentuali di differenza rispetto al tasso degli interessi legali. Tale misura è applicabile sia agli atti di accertamento e liquidazione dei vari tributi comunali, sia ai rimborsi spettanti ai contribuenti, sia alle dilazioni degli importi di cui al precedente articolo 23.